



COPIA

COMUNE DI CALUSO

Citta' Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 57 DEL 01-10-2018

OGGETTO :

Ricognizione annuale delle Società partecipate ex art. 20 del "Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (TUSP - D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175) - anno 2018.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **uno**, del mese di **ottobre**, alle ore **19:00**, nella sala delle riunioni.

Convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Pr./As.
Maria Rosa CENA	Presente
Lorenzo BIANCO	Presente
Chiara BALDI	Presente
Cristina GILARDI	Presente
Tiziana Alba Maria OBERTO	Assente
Roberto PODIO	Presente
Giovanni TUNINETTI	Presente
Dario ACTIS FOGLIZZO	Presente
Luca CHIARO	Presente
Danilo ACTIS CAPORALE	Presente
Fabrizio GIACCONE	Assente
Mariella SETTIA	Assente
Massimo ROSSO	Assente

Presenti: 9

Assenti: 4

La Signora **Maria Rosa CENA** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **Ezio IVALDI**.

OGGETTO: Ricognizione annuale delle Società partecipate ex art. 20 del “Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (TUSP – D.LGS. 19 agosto 2016 n. 175) – anno 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dell'Assessore competente

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio comunale del 26/09/2017 nr. 46 l'ente ha adottato il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipate previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” (**TUSP**), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 Giugno 2017 nr. 100 (Decreto correttivo); –verificando che tutte le partecipazioni possedute avevano i requisiti per essere mantenute senza interventi di razionalizzazione;

DATO ATTO che l'art. 20 c. 1 del citato TUSP recita . *“Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 1*
5
”.

ATTESO che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni:

1) non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

2) possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U. ossia:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

f) ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U., sopra richiamato;

2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) per le quali si verificano le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.S.P.):

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti tenuto conto che per le società di cui all'art. 4 comma 7 DLgs 175/2016 ai fini della prima applicazione del criterio in esame si considerano i risultati dei primi cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

TENUTO CONTO, inoltre, che è fatta salva la possibilità di mantenere le partecipazioni

- a. In società che producono servizi economici d'interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. 138/2011 e s.m.i. anche fuori dell'ambito territoriale del comune di Caluso e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti dell'art. 16 del TUSP;
- b. in società che, alla data di entrata in vigore del TUSP, siano già state costituite ed autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del DLgs 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni dei capitali privati (comma 1) e soddisfano i requisiti dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del proprio fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c. 3) possono rivolgere la produzione ulteriore rispetto a detto limite anche a finalità diverse a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'ente, con particolare riguardo, all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

RILEVATO che rientrano nel perimetro della ricognizione straordinaria ai sensi del DLgs-175/2016 i seguenti enti societari:

SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI s.p.a. siglata anche SCS con partecipazione del 6,75% Capitale Sociale i.v.Euro 909.464,64 e sede in IVREA (TO) Via Novara, 31/A – P.I./C.F./N.I. 06830230014 del Registro delle Imprese di Torino - R.E.A. 815749

SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO siglabile SMAT Sede legale: Corso XI Febbraio n. 14 – 10152 Torino Capitale sociale nominale € 345.533.761,65 C.F.-P.I.V.A. e Registro delle Imprese di Torino: 07937540016 con partecipazione 0,00013%(corrispondente a nr. 7 azioni valore nominale euro 451,85;

RITENUTO di dover includere, per completezza, nonché per testuale richiamo fattone dal citato art. 20 del TUSP anche le partecipazioni indirette di ciascuna delle partecipate dirette:

PARTECIPAZIONI INDIRETTE SMAT

11100280012 ACQUE POTABILI S.P.A.

'05599880829 ACQUE POTABILI SICILIANE S.P.A IN LIQUIDAZIONE

'09909860018 AIDA AMBIENTE S.R.L.

'01523550067 GALATEA S.C. A R.L.

'02778560041 MONDO ACQUA SPA

'08448160013 NORD OVEST SERVIZI S.P.A.

'07154400019 ENVIRONMENT PARK TORINO S.P.A.

'06087720014 RISORSE IDRICHE S.P.A.

'94005970028 S.I.I. - S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E
VERCELLESE SIGLABILE "S.I.I. - S.P.A."

'09244190014 SOCIETA' CANAVESANA ACQUE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

ATTESO che il Comune di Caluso detiene una partecipazione dello 0,18% nell'ente consortile "Turismo Torino e Provincia" Iva/ Cod.Fis: 07401840017 - REA di Torino: 890093 con sede in Torino – Via Maria Vittoria 19, ente che nel corso del 2018, in attuazione della legge regionale numero 14 dell'11 luglio 2016, si è trasformato in società consortile assumendo la denominazione di "Turismo Torino e Provincia s.c.r.l." con espresso richiamo statutario all'art. 2615-ter del codice civile e che l'art. 2 comma 1 del TUSP definisce espressamente le "società ~~come~~ *come organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile*";

RITENUTO, pertanto, di comprendere anche detto ente nella revisione annuale dell'assetto delle società partecipate benché abbia assunto forma societaria solo nel corso del 2018;

RILEVATO che:

la Società Canavesana Servizi risulta avere acquisito una singola azione del Banco popolare BPM;

la società consortile Turismo Torino scrl possiede una partecipazione in "Torino Sight Seeing scrl" pari al 9% del capitale sociale pari ad euro 100.000 corrispondente ad una partecipazione indiretta del Comune di Caluso dello 0,0162%;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni dirette possedute evidenzia che sono riconducibili all'art. 4 comma 2 lettera a) del TUSP mentre le partecipazioni indirette derivano da decisioni sulle quali, per l'esiguità della partecipazione, non è possibile influire;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, nella documentazione allegata che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'adozione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VISTA la documentazione allegata che comprende le schede con i dati analitici, i prospetti già trasmessi al MEF ed alla Corte dei Conti e la relazione tecnica adottata in occasione della precedente revisione straordinaria da trasmettere alla Corte dei conti e richiamatone integralmente il contenuto;

VERIFICATO che in base a quanto sopra non sussistono partecipazioni da alienare;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con atto del Sindaco approvato con CC nr 11 del 23/04/2015 , ed i risultati dallo stesso ottenuti approvato con atto di Consiglio nr. 11 del 12/04/2016, provvedimento , unitamente alla revisione straordinaria approvata con atto del 26/09/2017 del quale costituiva aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Settore Contabilità e Finanze;

CON VOTI favorevoli, unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

- di approvare la ricognizione delle partecipazioni dirette ed indirette possedute dal Comune di Caluso relativa all'anno 2017, accertandole come dalla "Revisione ordinaria delle partecipazioni Art. 20 d.lgs. 175/2016" allegata alla presente deliberazione comprendente la relazione tecnica, le schede con i dati ed i prospetti già trasmessi al MEF ed alla Corte dei Conti, a formarne parte integrante e sostanziale e in particolare di autorizzare il mantenimento delle seguenti partecipazioni senza ulteriori interventi:

1) SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI s.p.a. siglata anche SCS con partecipazione del 6,75% Capitale Sociale i.v.Euro 909.464,64 e sede in IVREA (TO) Via Novara, 31/A – P.I./C.F./N.I. 06830230014 del Registro delle Imprese di Torino - R.E.A. 8157492);

2) SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO siglabile SMAT Sede legale: Corso XI Febbraio n. 14 – 10152 Torino Capitale sociale nominale € 345.533.761,65 C.F.-P.I.V.A. e Registro delle Imprese di Torino: 07937540016 con partecipazione 0,00013%(corrispondente a nr. 7 azioni valore nominale euro 451,85);

3) SOCIETA' CONSORTILE " TURISMO TORINO E PROVINCIA s.c.r.l." Sede legale in Via Maria Vittoria, 19 - Torino Fondo consortile € 1.169.000 di cui € 2.500 da versare - P.Iva/ Cod.Fis: 07401840017 - REA di Torino: 890093 – (Capitale sociale di € 835.000 dopo la trasformazione) posseduto per 3 quote;

- di dare atto che le sul mantenimento delle partecipazioni indirette, data l'esiguità della quota di partecipazione diretta nelle citate società SMAT, SCS e Turismo Torino s.c.r.l. non è possibile influire in modo significativo sulle decisioni operative salvo l'esercizio dei diritti di vigilanza derivanti dalla qualità di socio sulla correttezza ed economicità della gestione;
- di dare atto che non esistono partecipazioni da alienare;
- di dare atto che non esistono partecipazioni alle quali siano applicabili provvedimenti di razionalizzazione, aggregazione o di liquidazione e, in generale, che le partecipazioni oggetto di ricognizione non richiedono alcun ulteriore intervento;
- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, vengono espressi i seguenti pareri dal Responsabile di Settore:

Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa e di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dr. Danilo BERTOLDI

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Maria Rosa CENA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Ezio IVALDI

=====

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Caluso, li _____

La Responsabile Settore Amministrativo

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all' albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e con decorrenza dal
22-10-2018 ai sensi dell'art. 124 co. 1 T.U.E.L..

Caluso Li 22-10-2018

Il Messo Comunale

=====

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Diventa esecutiva in data 02-11-2018

Per la scadenza del termine di 10 giorni dopo la pubblicazione

Caluso li

La Responsabile Settore Amministrativo

COMUNE DI CALUSO

Città Metropolitana di Torino

**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'
ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016**

ANNO 2018

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indicava i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*”.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Con il DLgs n. 175 del 16 agosto 2016 Testounico delle società partecipate il legislatore ha cercato di dare un assetto organico al settore delle partecipazioni pubbliche in soggetti costituiti in forma societaria :

hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. Le stesse sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e

riduzione della spesa pubblica.

L'art. 4 del citato decreto ha rivisto e stabilito nuovi limiti, in particolare ha precisato i tipi di società che possono essere partecipate da enti pubblici (art. 3), le finalità perseguibili (4) ed oneri di motivazione analitica per la costituzione e l'acquisto di partecipazioni anche attraverso aumento di capitale.

L'ente ha adottato il piano operativo di razionalizzazione previsto dall'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con atto del Sindaco approvato con CC nr 11 del 23/04/2015, ha rendicontato i risultati dallo stesso ottenuti con relazione approvata con atto di Consiglio nr. 11 del 12/04/2016 e aggiornato lo stesso piano con l'atto ricognitivo straordinario previsto dall'art. 24, c.2, T.U approvato con deliberazione CC nr. de.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

L'art. 20 dello stesso decreto 175/2016 ha previsto che le Amministrazioni pubbliche effettuino 1.annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

3. I predetti provvedimenti di ricognizione e di riassetto sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 nonché inviati alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147¹.

La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

SOCIETA' PARTECIPATE

Società Canavesana Servizi s.p.a (SCS)

Via Novara 31/A- 10015 IVREA(TO)

P.I./C.F./N.I. 06830230014 del Registro delle Imprese di Torino – R.E.A. 815749

Capitale sociale i.v. Euro 909.464,64

La quota posseduta dal Comune di Caluso è del 6,75 per cento corrispondente a 180.450 azioni ordinarie euro 61.353,00

(valore nominale di ciascuna azione 0,34 euro)

La S.C.S realizza nel territorio dei Comuni aderenti.

- la raccolta differenziata dei rifiuti;
- la raccolta dei rifiuti indifferenziati
- il recupero e/o lo smaltimento di tutti i rifiuti, negli impianti attualmente destinatari e nei futuri impianti previsti per

attuare il sistema integrato di smaltimento rifiuti;

- l'espletamento dei servizi di igiene del suolo e di altri servizi di igiene ambientale, sinergici con le precedenti attività.

La S.C.S svolge un'attività:

- attuare la riduzione dello smaltimento finale di rifiuti attraverso il reimpiego ed il riciclaggio
- attuare forme di recupero per ottenere materie prime ed energia dai rifiuti

1568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere: a) allo scioglimento della società, consorzio o azienda speciale controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società, consorzio o azienda speciale sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi; b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi

- effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- attuare la valorizzazione di tutte le frazioni recuperabili dai rifiuti, compatibilmente ai limiti e vincoli di ordine tecnico,

economico ed ambientale.

- potenziare le attività di riduzione, riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti;
- inviare allo smaltimento, in impianti idonei realizzati impiegando le migliori tecnologie esistenti, una frazione sempre

minore di rifiuti al fine di realizzare l'autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti urbani nell'ambito di pianificazione

territoriale e ridurre la movimentazione dei rifiuti;

- utilizzare le tecnologie più idonee a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

La Società Canavesana servizi è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni istituzionali ossia il servizio d'igiene urbana.

E' una società a capitale interamente pubblico, partecipata solo da enti locali, e, diversamente dalle società puramente commerciali non persegue, in via principale, uno scopo di lucro tanto più, se si considera che svolge un fondamentale servizio d'igiene urbana, assolutamente indispensabile e funzionale al perseguimento dei fini istituzionali degli enti affidanti.

L'affidamento ad un unico gestore, anche se pubblico, va nella direzione di promuovere ed incentivare politiche di aggregazione in ambiti pluricomunali atte a superare le tradizionali frammentazioni ed a realizzare idonee economie di scala.

Il mantenimento della partecipazione è coerente con la scelta della gestione del servizio d'igiene ambientale mediante un soggetto controllato interamente da soggetti pubblici, complementare alla partecipazione al consorzio obbligatorio di bacino e funzionale al controllo delle scelte manageriali e strategiche nella gestione del servizio. Non ha, negli ultimi 5 esercizi, rilevato perdite di bilancio e la media triennale del fatturato degli anni, quale che sia il triennio di riferimento (2014-2016 o 2015/2017) sia come intesa dal MEF che dalla Corte dei conti è superiore al milione di euro.

In ogni caso il controllo sulle scelte gestionali è esercitato prioritariamente dal Consorzio Canavesano ambiente mentre la partecipazione del comune, ampiamente minoritaria, è funzionale all'esercizio dei poteri di verifica ed alle opportunità informative derivanti dalla qualità di socio.

La società possiede un'unica azione del Banco popolare BPM, partecipazione indiretta non degna di rilievo.

Conclusioni

Non si riscontrano alla società in esame le fattispecie previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P.;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Si conferma l'intenzione dell'amministrazione, di mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società in quanto indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali del Comune. Non si ritiene necessaria l'inclusione in un piano di riassetto.

Società SMAT -SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO

Sede legale: Corso X1 Febbraio nr. 14 – 10152 Torino

Capitale Sociale nominale Euro 345.533.761,65

CF.P.IVA e Registro delle imprese di Torino: 07937540016

Il comune di Caluso possiede nr. 7 Azioni ordinarie per un valore nominale di euro 451,85 (Capitale sociale di euro 345.533.761,65) corrispondente ad una quota dello 0,00013%

Il 1° aprile 2001, dal conferimento dell'Azienda Acque Metropolitane Torino S.p.A. e dell'Azienda Po Sangone, nasce la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT).

La SMAT dal 1° luglio 2008, e sino al 31 dicembre 2033, ha assunto la qualità di Gestore Unico d'Ambito del Servizio Idrico Integrato anche per i territori dei Comuni sinora serviti da precedenti gestori.

Il Gruppo SMAT attualmente gestisce le fonti d'approvvigionamento idrico, gli impianti di potabilizzazione e distribuzione di acqua potabile, le reti di raccolta, depurazione e riuso dei reflui urbani, per un bacino d'utenza che ha raggiunto 292 Comuni e oltre 2 milioni di abitanti serviti.

La Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - SMAT S.p.A. è un'Azienda a totale partecipazione pubblica e gestisce il Servizio Idrico Integrato a favore di 292 Comuni dell'Area Metropolitana Torinese per una popolazione di oltre 2,2 milioni di abitanti serviti.

In particolare, SMAT gestisce:

- fonti diversificate di approvvigionamento idrico;
- reti di adduzione, impianti di potabilizzazione, serbatoi e reti di distribuzione di acque potabili;
- reti di raccolta di acque reflue, stazioni di sollevamento, impianti di depurazione e di riuso delle acque trattate;
- impianti di cogenerazione e recuperi energetici.

L'Azienda garantisce sempre la qualità e la continuità del servizio in tutto il territorio servito, anche in caso di emergenza, ed assicura la costante salvaguardia delle risorse idriche e dell'ambiente, grazie ad un sistema produttivo e gestionale fra i più avanzati e moderni in Europa.

La costante presenza sul territorio servito è garantita da un servizio attivo nelle 24 ore ed un avanzato sistema di Telecomando e Telecontrollo che monitora continuamente ogni aspetto legato alla produzione e distribuzione dell'acqua potabile, al collettamento delle acque reflue ed al trattamento negli impianti di depurazione.

Il sistema produttivo e gestionale adottato da SMAT assicura l'erogazione all'utenza di oltre 180 milioni di metri cubi di acqua potabile MEDiante una rete di distribuzione che supera i 12.000 km di lunghezza.

La Società gestisce le attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal D. lgs. 152/2006 ss.mm.secondo il modello in house providing, garantendo il controllo pubblico degli enti soci nel rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità e partecipazione.

Attraverso un know how ultradecennale coniuga la natura pubblica della risorsa idrica e della sua gestione con un'organizzazione manageriale in grado di realizzare investimenti e di accrescere la conoscenza delle infrastrutture attraverso strumenti informatici.

La società, in quanto unico gestore, si fa carico degli investimenti per migliorare e mantenere in efficienza le infrastrutture necessarie all'erogazione del servizio garantendo, nel contempo, una elevata qualità del prodotto e del servizio su tutto il territorio servito che, per le sue caratteristiche morfologiche, si sviluppa in area montana, pedemontana ed in pianura. Nella missione della società rientra la ricerca delle fonti di migliore qualità per l'approvvigionamento della risorsa idrica in particolare per le aree montane che, ancora oggi, devono affrontare i problemi della carenza idrica.

L'ATO-3 nel 2004, ha affidato la titolarità della gestione del servizio a SMAT con l'intento di arrivare poi ad un unico soggetto gestore estendendo la sua area di competenza ad altri comuni che, in alcuni casi, hanno mantenuto i rispettivi soggetti operativi.

SMAT rimane una società per azioni a totale controllo pubblico che si è posta come obiettivo prioritario l'estensione del miglioramento del servizio a tutta l'utenza servita attraverso la realizzazione d'interventi di ri-infrastrutturazione idrica e di risanamento delle opere esistenti nel campo della fognatura, della depurazione e di quelle deputate all'approvvigionamento e distribuzione dell'acqua potabile.

La gestione mediante un soggetto a partecipazione pubblica, che si avvale, nella gestione di strumenti giuridici e tecnici di natura privatistica, concilia l'efficienza manageriale con una visione di lungo periodo negli investimenti a garanzia della qualità del servizio e della salute dei cittadini.

Conclusioni

Non si riscontrano alla società in esame le fattispecie previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P.;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Si conferma l'intenzione dell'amministrazione, di mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società in quanto indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali del Comune.

Al fine di fornire un quadro completo ed esaustivo di seguito si elencano le partecipate della società SMAT, quindi indirettamente partecipate dal comune di Caluso

PARTECIPAZIONI INDIRETTE SMAT		%PART
11100280012	ACQUE POTABILI S.P.A.(ex gruppo SAP)	0,000000 580%
'05599880829	ACQUE POTABILI SICILIANE S.P.A IN FALLIMENTO	0,000000 013%
'09909860018	AIDA AMBIENTE S.R.L.	0,000000 660%

'01523550067	GALATEA S.C. A R.L. (in corso di dismissione)	0,000000 007%
'02778560041	MONDO ACQUA SPA	0,000000 060%
'08448160013	NORD OVEST SERVIZI S.P.A.	0,000000 44%
'07154400019	ENVIRONMENT PARK TORINO S.P.A.	0,000001 191%
'06087720014	RISORSE IDRICHE S.P.A.	0,000001 191%
'94005970028	S.I.I. - S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE SIGLABILE "S.I.I. - S.P.A."	0,000000 26%
'09244190014	SOCIETA' CANAVESANA ACQUE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	0,000001 191%
'11575990012	WATER ALLIANCE – ACQUE DEL PIEMONTE (contratto di rete senza scopo di lucro)	0,000010 83%

Si segnala che il Comune di Caluso, data l'esiguità della partecipazione in SMAT, non è in grado d'influire autonomamente sulle scelte d'investimento nelle partecipazioni in altre imprese ne' sono previste clausole statutarie o patti parasociali con specifico oggetto: a tal proposito si richiama la FAQ 14 del MEF che precisava espressamente come oggetto della ricognizione fossero le partecipazioni indirette possedute tramite una "controllata"

Si conferma l'intenzione dell'amministrazione, di mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società SMAT in quanto indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali del Comune. Non si ritiene necessaria l'inclusione in un piano di riassettoS.

Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.

Sede legale: Via Maria Vittoria 19, 10123 Torino, Italia

P.Iva/ Cod.Fis: 07401840017 - REA di Torino: 890093

Capitale sociale di € 835.000 (Fondo consortile precedente la trasformazione euro 1,169.000)

Il Capitale sociale suddiviso in 1670 quote e il Comune di Caluso possiede nr. 3 quote per un importo di euro 1.500 corrispondente allo 0,18% del totale,

Non esiste un socio con maggioranza assoluta tuttavia gli enti maggiori posseggono la maggioranza assoluta:

Comune di Torino 480

Citta' Metropolitana di Torino 320

Regione Piemonte 320

C.C.I.A.A. 50

Per 1170 quote totali.

I comuni partecipano, complessivamente per 443, le categorie di operatori interessate per 27 quote, i soggetti privati per 30.

In base all'art. 11 dello Statuto I soci sono tenuti a versare entro il 30 giugno di ogni anno, un contributo ai sensi dell'art. 2615 ter c.c. - sulla base del bilancio di previsione e relativo piano di azioni approvati dall'Assemblea nel rispetto dei criteri stabiliti dai soci pubblici – in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

I contributi di cui al comma 1 sono determinati con delibera adottata dall'Assemblea entro la fine dell'esercizio precedente sulla base della previsione del budget e non possono superare l'ammontare del valore nominale della quota consortile posseduta da ciascun socio moltiplicato per due.

L'ente "Turismo Torino e Provincia s.c.r.l." è il Convention & Visitors Bureau della città di Torino e del suo territorio provinciale. Nato dalla fusione fra ATL1 "Turismo Torino", ATL2 "Montagnedoc" e ATL3 "Canavese e Valli di Lanzo nel 2007 e dall'incorporazione di Torino Convention Bureau nel 2010, è l'organismo preposto alla promozione della provincia di Torino, quale destinazione di turismo leisure, sportivo, naturalistico, culturale, viaggi individuali e di gruppo, congressi, convention, viaggi incentive e turismo d'affari.

L'attività si concretizza da un lato nella comunicazione, con lo sviluppo e la realizzazione di materiali informativi di promozione e accoglienza, che presentano in modo integrato e attraente il prodotto "Torino e provincia" secondo le esigenze e i trend del mercato in Italia e all'estero; dall'altro nella promozione sia verso la stampa nazionale e internazionale e gli operatori professionali del segmento leisure e MICE, sia verso il cliente finale, sempre più interlocutore diretto; dall'altro ancora nell'accoglienza dei turisti attraverso gli Uffici del turismo e infine nella presentazione di candidature per l'acquisizione di grandi congressi.

I piccoli comuni italiani sono una realtà positiva nel panorama turistico nazionale che dimostra capacità di tenuta e di attrazione rispetto ad altri settori dell'offerta turistica anche nel recente periodo di crisi. Piccoli comuni, che molto spesso coincidono, sono insieme ai parchi le realtà che più di altre riescono ad intercettare quella nuova domanda turistica sempre più attenta alla qualità dell'offerta culturale, territoriale ed ambientale. Al fine di consentire alle persone vogliono investire il proprio tempo libero per conoscere luoghi e culture facendo esperienza allo stesso tempo aggreganti, autentiche e formative ci bisogna saper offrire nuove chiavi di lettura, di interpretazione e di fruizione dello straordinario patrimonio storico, culturale, ambientale, naturale ed enogastronomico dei piccoli comuni. Un singolo ente di piccole dimensioni per diffondere la propria offerta turistica e far conoscere il proprio patrimonio storico, artistico, culturale ed enogastronomico deve necessariamente essere inserito in un contesto più ampio anche per cogliere le opportunità di contributi nazionali, regionali o comunitari

La società possiede una partecipazione minoritaria pari al 9% in "City Sightseeing Torino Srl p.i. 09725480017 con sede legale in Via Maria Vittoria, 19 Torino società che si occupa di trasporto e noleggio di autovetture con finalità turistiche e la restante parte del capitale è posseduta da SIGHTSEEING ITALY con Sede Legale Via il Prato, 71 - 50123 Firenze .Cod.Fis. & P. IVA 05272360487

La modesta percentuale di partecipazione, il ridotto contributo annuo richiesto e la funzione strumentale allo sviluppo economico del territorio rendono la partecipazione meritevole di essere mantenuta.

Conclusioni

Non si riscontrano alla società in esame le fattispecie previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P.;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Si conferma l'intenzione dell'amministrazione, di mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società in quanto indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali del Comune.

Al fine di fornire un quadro completo ed esaustivo di seguito si elencano le partecipate della società SMAT, quindi indirettamente partecipate dal comune di Caluso

Si segnala che il Comune di Caluso, data l'esiguità della partecipazione nella società TURISMO TORINO srl, non è in grado d'influire autonomamente sulle scelte d'investimento nelle partecipazioni in altre imprese ne' sono previste clausole statutarie o patti parasociali con specifico oggetto: a tal proposito si richiama la FAQ 14 del MEF che precisava espressamente come oggetto della ricognizione fossero le partecipazioni indirette possedute tramite una "controllata".

Si conferma l'intenzione dell'amministrazione, di mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società Turismo Torino srl in quanto indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali del Comune. Non si ritiene necessaria l'inclusione in un piano di riassetto.

In conclusione, per nessuna delle partecipazioni dirette si rende necessario l'adozione di un piano di riassetto o razionalizzazione mentre per le partecipazioni indirette l'ente è impegnato a vigilare entro i ristretti limiti consentiti dallo status di socio di minoranza dell'azionista.

Caluso, li 26/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr, Ezio IVALDI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

CONTABILITA' E FINANZE

Dr. Danilo BERTOLDI
